



CALI TECNICI NEI DEPOSITI FISCALI

Rientrano in questa disciplina i cali per le operazioni semplici e le perdite per trasporto.

Cali per operazioni semplici

Sono le perdite in peso e di volume di prodotto dovute ad operazioni di manipolazione e/o trasferimenti, travasi, miscelazioni dei prodotti stessi, che a seguito della loro viscosità più o meno accentuata possono lasciare sulle pareti dei contenitori e delle stesse tubazioni di trasferimento aderenze di liquidi.

La tabella allegata al sopraccitato D.M. n. 55/2000, definisce operazioni semplici: le manipolazioni, la miscelazione, la cernita, ecc.

Nelle operazioni semplici sono comprese anche le "manipolazioni usuali" come stabilite dal telex n. 800/VIII P.C. del 14/11/95, destinate a garantire la conservazione, in buone condizioni, dei prodotti stessi per la durata dell'immagazzinamento.

Tra le operazioni semplici sono comprese anche quelle di inventario che comportano travasi anche quando gli stessi si rendono necessari in relazione alla determinazione delle giacenze ai fini fiscali; il carico e lo scarico delle merci inerenti l'introduzione e l'estrazione dal deposito sono invece considerate operazioni a sé stanti e devono intendersi comprese nell'operazione di trasporto nel suo complesso.

In merito all'entità del calo da attribuire per le lavorazioni rientranti nelle operazioni semplici si applicano i valori indicati nella colonna 4 della tabella B, tenendo presente il tipo di operazione eseguita riportata nella colonna 3 della stessa tabella.

Per cui nel caso di prodotti alcolici di cui alla N.C.2208 la misura del calo pari allo 0,3% indicato si riferisce a tutte le operazioni semplici: filtrazione, cernita, imbottigliamento, miscelazione ecc..

Nel caso invece della birra di cui alla N.C. 2203 l'entità del calo si riferisce ad ogni singola operazione: imbottigliamento 3% hl-gr., filtrazione 4% hl-gr.

Le sopracitate "operazioni semplici" devono essere sempre comunicate all'ufficio delle Dogane secondo le modalità descritte in precedenza.

Cali di trasporto

Per i cali di trasporto l'attuale normativa prevede un trattamento unificato per le merci nazionali, comunitarie e per le merci destinate a paesi terzi.

Per tutti i prodotti soggetti ad accisa, compreso il vino, i limiti

massimi ammessi per il calo di trasporto sono indicati nella tabella B ammessa al citato Decreto Ministeriale 13.01.2000, n.55.

La tabella stabilisce, inoltre, che la misura del calo, relativa all'operazione di trasporto della merce, "si riferisce all'operazione considerata nell'intero ciclo di svolgimento, che va dall'accertamento in partenza a quello in arrivo. Nel caso di utilizzazione di più sistemi di trasporto, lo stesso si considera effettuato interamente con il sistema per il quale è previsto il calo più elevato".

La circolare telex 1285/DCPC, del 30 aprile 1993, stabilisce che il destinatario deve prendere in carico la merce per la quantità effettivamente pervenuta. Per i trasferimenti su strada, se dalle misurazioni effettuate risultano differenze, queste devono essere formalizzate in apposito verbale sottoscritto dalle persone che hanno eseguito le relative operazioni, quali il destinatario o da un suo rappresentante e dal trasportatore. Tale verbale viene allegato in copia alla nota di consegna (ex esemplare 2 del D.A.A.) in possesso del destinatario, mentre una copia viene trasmessa allo spedite dopo l'avvenuto appuramento.

Per le deficienze riscontrate all'arrivo che rientrano nei limiti consentiti, non si verifica l'esigibilità dell'imposta; viceversa, per quelli che invece superano il calo legale in misura non superiore al 2%, è dovuta l'imposta sul calo eccedente quello legale, mentre, per le deficienze che superano quest'ultimo limite, si procede alla riscossione dell'imposta su tutta la deficienza.

Il versamento dell'imposta sulle deficienze è un obbligo del mittente, che ne risponde anche in solido con il trasportatore o con eventuali altri garanti.

Se l'impianto mittente è ubicato in un paese comunitario per l'esigibilità dell'imposta sui cali eccedenti si applicano le disposizioni dell'art. 7 del T.U., in quanto l'accisa deve essere corrisposta dal soggetto che si è reso garante del trasporto. L'ufficio competente sull'impianto destinatario tratterà l'esemplare 3 del documento di accompagnamento (D.A.A.) con allegato il verbale di misurazione della merce ed attiverà le procedure per il recupero dell'imposta secondo la previsione di cui alla lettera d) dell'art. 31 della Legge 427/93 (mutua assistenza per il recupero dei crediti) restituendo il predetto documento dopo la corresponsione di quanto dovuto.

Le procedure per il recupero dell'accisa nei confronti del garante spedite sono le seguenti:

a) all'atto dell'accertamento degli ammanchi l'autorità fiscale del paese di destinazione deve comunicare all'autorità fiscale del paese di spedizione l'eventuale concessione di una franchigia, totale o parziale (ART. 14 Dir. 92/12/CEE);